



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 156 del 03/12/2015

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ECOLOGIA 24 novembre 2015, n. 404

Riesame della Determinazione Dirigenziale n. 152/2013 avente ad oggetto “Diniego istanza di proroga della Determinazione del Dirigente dell’Ufficio Programmazione, V.I.A. e Politiche Energetiche 2 settembre 2009, n. 458: Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale - Impianto di produzione di energia da fonte eolica da realizzare nel Comune di Brindisi (BR) - Proponente: Apulia eolica srl, Via Brisa n. 3 - 20123 Milano (MI)” in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato Sezione quarta n. 01747/2015.

L’anno 2015 addì 24 del mese di Novembre in Modugno, nella sede della Sezione Ecologia, il Dirigente ad interim della Sezione Ecologia ing...., sulla scorta dell’istruttoria tecnica ed amministrativa espletata dal Servizio Via-Vinca, ha adottato il seguente provvedimento:

Premesso che:

Con Sentenza n. 01747/2015 il Consiglio di Stato ha annullato, per le motivazioni nella stessa riportate, la Determinazione Dirigenziale n. 152 del 31 maggio 2013 avente ad oggetto “Diniego istanza di proroga della Determinazione del Dirigente dell’Ufficio Programmazione, V.I.A. e Politiche Energetiche 2 settembre 2009, n. 458: Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale - Impianto di produzione di energia da fonte eolica da realizzare nel Comune di Brindisi (BR) - Proponente: Apulia eolica srl, Via Brisa n. 3 - 20123 Milano (MI)”.

Con nota prot. A00_089_8901 del 26.06.2015 l’Ufficio VIA - Vinca ha dato esecuzione alla pronuncia del Consiglio di Stato n. 01747/2015 Reg. Prov. Coll., procedendo alla reiterazione ed alla rinnovazione del procedimento di proroga della VIA rilasciata con la D.D. n. 458/2009.

Con nota prot. n. 9596 del 08.07.2015 questo Ufficio informava Società proponente e tutti gli Enti in indirizzo dell’effettuazione in data 10.07.2015 di un sopralluogo sulle aree interessate dal progetto in particolare nel territorio ricompreso nella riserva naturale denominata “Bosco di Santa Teresa e Lucci” e “lotto Brindisi” i cui esiti sono stati trasmessi con nota prot. n. A00_089_10105 del 16.07.2015.

Le risultanze del citato sopralluogo venivano acquisite agli atti della Conferenza dei Servizi del Servizio Energia tenutasi in data 16.07.2015 il cui verbale è stato trasmesso con nota prot. n. A00_159_0003336 del 27.07.2015 a seguito della richiesta di precisazioni e rettifica a verbale trasmessa dal Servizio Ecologia con nota prot. n. 10535 del 24.07.2015.

Considerato che all’esito dell’attività istruttoria compiuta dall’Ufficio in ordine al procedimento in oggetto epigrafato si rileva quanto segue:

Variazione del quadro di riferimento progettuale

Si confermano le variazioni intercorse sul quadro progettuale, rispetto alla originaria istanza di VIA che

ha dato impulso al procedimento.

Con nota depositata il 23 giugno 2010, acquisita al prot. n. 8828 del 1° luglio 2010, Apulia eolica Srl trasmetteva una copia cartacea di tutti gli elaborati di progetto, ai fini del rilascio dei pareri di competenza nell'ambito del procedimento di autorizzazione unica ex art.12 D.lgs 387/2003, conformi a quanto depositato presso la Regione Puglia- area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e L'innovazione-Servizio Energia.

Il Dirigente dell'ufficio VIA-VAS, con nota prot. n. 10132 del 23/7/2010 "declinava da qualsiasi responsabilità in ogni sede per modifiche e/o varianti di qualunque natura e tipologia a apportate nel progetto definitivo".

Già a partire dagli elaborati trasmessi in quella sede, è possibile riscontrare una sensibile variazione del tracciato del cavidotto esterno di vettoriamento, relativamente al tratto che si dirige verso la sottostazione di elevazione, interessando- per uno sviluppo lineare complessivo di circa 4300 m- la Riserva Naturale Orientata regionale "Bosco di Santa Teresa e Lucci", istituita con LR 23/2002.

Le variazioni diventano inequivocabili confrontando gli elaborati di cui alla consegna originaria ("Tav.01- Inquadramento dell'impianto su base aerofotogrammetria 1:25000" e "Tav.04- Individuazione del parco eolico con indicazione del percorso del cavidotto e degli attraversamenti stradali scala 1: 25000; Nov.2006") con quelli di cui alla consegna prot. n. 8828 del 1° luglio 2010 ("Adeguamento percorsi stradali su base catastale -Tav. 06 1: 10000" e "Percorso elettrodotta ed adeguamento della viabilità su base catastale ed individuazione delle ditte interessate; scala 1: 5000; elab. 04; gennaio 2010").

Tra gli elaborati consegnati unitamente all'istanza di VIA, l'elaborato denominato "impatto su flora, fauna ed ecosistemi (R01i- giugno 2007)" recitava (cfr, penult. pag.): "in definitiva, con riferimento al sistema copertura botanico- vegetazionale e colturale, l'area di intervento, pertanto, non risulta interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, economica, di difesa del suolo e di riconosciuta importanza sia storica che estetica. Non si rileva sulle aree oggetto dell'intervento la presenza di specie floristiche e faunistiche rare o in via di estinzione né di particolare interesse biologico-vegetazionale".

Atteso che la Legge istitutiva LR n. 23/2002 della richiamata Riserva Naturale regionale Orientata, ad oggi attraversata in mezzeria dal cavidotto esterno, recita, all' art. 2, "finalità":

"1. Le finalità istitutive della Riserva naturale regionale orientata "Boschi di S. Teresa e dei Lucci" sono le seguenti: a) conservare e recuperare le biocenosi, con particolare riferimento agli habitat e alle specie animali e vegetali contenuti nelle direttive 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici e 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatica, nonché i valori paesaggistici, gli equilibri ecologici, gli equilibri idraulici e idrogeologici", è evidente che la considerazione della Riserva esulasse dalle analisi condotte nelle aree di pertinenza dell'intervento in senso stretto, in quanto non coinvolta da quest'ultimo solo dalla prima versione di progetto..

Il nuovo tracciato di cavidotto attraversa, per uno sviluppo lineare complessivo di circa 4.300 m, la Riserva Naturale Orientata regionale "Bosco di Santa Teresa e Lucci", istituita con LR 23/2002, lambendo per circa 600 m il perimetro del SIC IT9140004 "Bosco dei Lucci" attraversato per 80 m, ignorando tutte le peculiarità sotto il profilo ambientale e naturalistico di detti ambiti, non contemplate nel SIA sottoposto alla originaria Valutazione di Impatto Ambientale.

La Provincia di Brindisi peraltro si è espressa in Conferenza di Servizi del 16/7/2015, i cui esiti sono stati trasmessi con verbale prot. n. 10395 del 22/7/2015, in qualità di Ente Gestore delle Aree Naturali Protette nonché in quanto deputata al rilascio della Valutazione di Incidenza relativamente a detto SIC.

Con la nota acclusa al verbale prot. n. 37099 del 16/7/2015 il Servizio Ambiente ed Ecologia provinciale ha espresso parere non favorevole alla realizzazione del progetto, per questioni essenzialmente riconducibili all'impatto visivo e paesaggistico nonché per pericolo di collisione con avifauna stanziale e migratoria.

Variazione del quadro di riferimento ambientale

Con riferimento al parco eolico proposto da Apulia Eolica Srl da realizzarsi in agro di Brindisi, in una logica di contemplazione degli effetti ambientali cumulativi anche, ma non necessariamente, orientata ai dettami di cui alla DGR 2122 del 23 ottobre 2012, si esprimono le valutazioni e considerazioni di seguito esposte.

In generale si ritiene come il profilo degli impatti cumulativi renda incompatibile, ad oggi, la compresenza di un impianto eolico e di una pluralità di impianti fotovoltaici senza una chiara pregiudicazione del territorio in termini non solo paesaggistici ma anche di sottrazione di usi agricoli del suolo e di frammentazione della trama ecologica.

L'elencazione fornita nella Determinazione Dirigenziale n. 152/2013, con riferimento ai dati forniti da Innova Puglia SpA con nota acquisita al prot. n. 2633 del 26/03/2012 è ad oggi confermata in toto dalla sezione del SIT Puglia denominata "Impianti FER DGR2122", liberamente consultabile in rete.

Trattasi di impianti occupanti le particelle catastali intercettate dal buffer di ampiezza 300 m tracciato dagli aerogeneratori e dalla sottostazione, con riferimento ai nove aerogeneratori del progetto definitivo di ultima revisione, si registra una considerevole serie di DIA/PAS rilasciate dal Comune di Brindisi.

Per poter meglio incrociare i dati con la rappresentazione reale dello stato dei luoghi, e quindi in primis confermare la presenza di detti impianti, tra l'altro già attestata dal SIT, e conseguentemente verificare la condizione del suolo interessato dal fenomeno di antropizzazione, con particolare attenzione alle frange intercluse e al suolo ancora libero opzionato dal progetto in parola, è stato effettuato sopralluogo in data 10/07/2015

Gli esiti di detto sopralluogo sono stati estesi ai vari soggetti istituzionali coinvolti nel procedimento, nonché alla società proponente, con nota 10105 del 16/7/2015.

I punti battuti sono stati in numero di sedici e disposti tutt'intorno all'area del parco eolico.

In primis è stata confermata la circostanza, non meglio esplicitata nei documenti istruttori che avevano portato al primo diniego di proroga, legata alla conoscenza della tipologia di impianti fotovoltaici "a terra" ovvero con i pannelli rialzati con apposite strutture o telai, fondati o zavorrati al terreno.

Detta tipologia presenta diversi contro rispetto alla tipologia di impianti integrata agli edifici.

Un approccio semplice ma utile quantomeno ad inquadrare l'ordine di grandezza del problema si basa sull'occupazione territoriale degli impianti fotovoltaici realizzati a terra, considerata pari a 25 m²/kW (Coiante, 2004[1]). A differenza degli impianti integrati - per i quali tale occupazione è pari a 8-10 m²/kW (Bertini, 2009[2]) - infatti, i pannelli dei parchi fotovoltaici sono posti sul terreno in file distanziate fra loro in modo da non ombreggiarsi reciprocamente.

Dal rilievo emerge dunque la conferma della diffusa presenza di impianti fotovoltaici oltre che di quattro aerogeneratori di taglia mini fino a quel momento non messi in evidenza, nonché meno rin-

[1] Coiante D. (2004), "Fonti rinnovabili: il vero, il falso e il da farsi".

[2] Bertini A. (2009), "Aspetti tecnici da valutare per scegliere i pannelli", Supplemento Bioenergie a Terra e Vita, n. 17, pp. 35-39.

tracciabili a differenza dei primi da immagini satellitari di libera consultazione.

Nell'orizzonte visivo che guarda dal centro delle aree di progetto verso Tuturano, inoltre, sono ben visibili anche tre aerogeneratori di media taglia, già segnalati dal SIT Puglia.

Pertanto la ricostruzione del SIT Puglia appare assolutamente attendibile anche sotto il profilo degli scenari autorizzativi e realizzativi.

Solo per ciò che riguarda un progetto di solar farm di 40,5 MW, già dal Portale istituzionale di Sistema Puglia è possibile evidenziare che ad oggi il procedimento risulta ancora in corso, ma più in generale è ragionevole pensare che gli impianti che dalla tabella già fornita con Determinazione n. 152/2013

risultavano autorizzati ma non realizzati, e che ancora a tutt'oggi risultano tali (n.2 impianti, in particolare F36/2008 e F38/2008), hanno minore possibilità di realizzazione attesa l'attuale contingenza di incentivi nazionali meno vantaggiosi di quelli precedenti, ma non possono tuttavia ancora essere esclusi in uno scenario "worst case".

Ad ogni buon conto, quest'ultima circostanza non incide, se non marginalmente, sulle considerazioni generali qui esposte.

L'impatto paesaggistico della tecnologia fotovoltaica non può essere certamente affrontato da un punto di vista puramente quantitativo, ma necessita di un approccio volto a rendere la diffusione degli impianti compatibile con il paesaggio naturale e con le attività produttive agricole. Bisogna infatti tener conto dell'impatto visivo dei parchi fotovoltaici, causato dalla grande estensione della superficie dei pannelli e - in particolare nei terreni agricoli - delle conseguenze che l'installazione degli impianti a terra potrebbe provocare, se prolungata nel tempo, sulla fertilità dei terreni e, di conseguenza, sul loro valore fondiario (Bignami, 2010[3]).

Pur non avendo scientifiche evidenze sito specifiche (ma la letteratura è in grado di testimoniare ampiamente questo tipo di fenomeni in fattispecie analoghe; Turney et alii, 2011[4]) circa i processi di

[3] Bignami D. (2010), "E i pannelli colonizzano i campi", Terra e Vita, n. 43, pp. 16

[4] Turney D, Fthenakis V "Environmental impacts from the installation and operation of large-scale solar power plants" - Renewable and Sustainable Energy Reviews, 2011 - Elsevier

degradazione in corso quali diminuzione della sostanza organica, erosione, compattazione, perdita di biodiversità etc.

Dal sopralluogo, in particolare, si evidenzia un paesaggio rurale sottoposto ad una sorta di processo di erosione, in cui si possono individuare due fasi di transizione: una verso l'incolto, che include le aree agricole interessate da fenomeni di abbandono e rinaturalizzazione, l'altra verso edificazione a bassa densità (il fotovoltaico disperso inteso come "sprawl").

La piana brindisina è stata oggetto di una diffusa ed intensa occupazioni di impianti a terra, con un indubbio impatto ecologico, ove gli strumenti di ecologia del paesaggio sono in grado di rilevare frammentazione delle trame ecologiche anche solo definite dagli usi del suolo (quindi senza necessità di indagare aspetti più puntuali quali microclima, presenza faunistica, floristica, etc).

Segue una breve calcolazione circa la sottrazione di suolo, con riferimento agli impianti censiti SIT nell'area di progetto e limitrofa, verificati in loco: area TOT occupata da fotovoltaici= 2.841.982 m2 di superficie da sottrarre in caso di mancata realizzazione impianti solo autorizzati:

- Tot mq in riduzione: area 1:523.488 m2; area 2:196.115 m2 di suolo direttamente inciso dal parco eolico di progetto di Apulia Eolica e dalla infrastrutture viabilità connessa: 146.425 m2;

- valore incrementale sul fotovoltaico: $146.425 / (2841982 - 523488 - 196114) = 6,9 \%$ (relativamente trascurabile)

- suolo inciso indirettamente in termini di frammentazione: 6.806.375 m2 valore incrementale sul fotovoltaico: + 320 % !

Pertanto si evidenzia un valore incrementale non tanto in termini di ulteriore sottrazione netta di uso del suolo, quanto in termini di frammentazione e marginalizzazione di ampi lembi di territorio, atteso che tale estensione segue uno sviluppo prevalentemente in lunghezza, di cui solo una metà ricalca viabilità già esistente e comunque, con la sola eccezione della SP80 e della strada comunale 21 che interessano meno della metà dello sviluppo lineare complessivo, inadeguate all'accoglimento dell'impianto se non per intervento di pesanti opere di adeguamento.

Le aree intercluse tra le infrastrutture di un parco eolico e da altri fattori di pressione lineari, pur non direttamente colpite, subiscono processi di frammentazione e marginalizzazione destinate ad incidere negativamente sull'uso del suolo agricolo, oltre che sulla salute del suolo stesso.

Come evidente infatti da alcune riprese fotografiche effettuate contestualmente al sopralluogo riferito, le condizioni del suolo non ancora occupate dall'impianto in parola appaiono generalmente buone o

comunque in condizioni macroscopicamente migliori rispetto a quelle del suolo occupato direttamente dagli impianti.

Il rischio è che il suolo che resta libero nell'area interclusa tra quello occupato dal sedime del progetto di cui trattasi e gli altri impianti nell'intorno possa subire fenomeni di marginalizzazione e il comparto suolo nel suo complesso subire fenomeni di frammentazione, con riferimento alle sue trame ecologiche.

Tale rischio non è in astratto applicabile in ogni contesto opzionato dalle fonti rinnovabili ma trova una delle sue rappresentazioni più esacerbate proprio nella piana brindisina, in località come quella di cui trattasi, in ragione delle peculiari configurazioni che gli impatti cumulativi hanno qui realizzato.

Nell'Allegato 3 (paragrafo 17) del DM 10/09/2010 è indicato, tra i criteri per l'individuazione di aree non idonee, quello per cui le Regioni possono tenere conto sia di elevate concentrazioni di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella medesima area vasta prescelta per la localizzazione, sia delle interazioni con altri progetti, piani e programmi posti in essere o in progetto nell'ambito della medesima area.

La Regione Puglia, che ha disciplinato con Regolamento regionale n.24/2010 le aree non idonee a specifiche tipologie di FER, ha poi dedicato alla DGR 2122/2012 l'inquadramento metodologico indispensabile per identificare la presenza di impatti cumulativi, ferma restando l'affermazione per cui un'area ad elevata concentrazione di iniziative ha un'accezione di inidoneità praticamente conferitale ex lege.

In questo si inserisce anche la dimensione reciproca dell'impatto ambientale cumulativo per cui, anche se le singole installazioni beneficiarie di DIA/SCIA/PAS non hanno necessità in proprio, stando alle disciplina normativa vigente nel periodo di presentazione di tali progetti, di essere sottoposte alla procedura di valutazione di impatto ambientale o di incidenza, ciò non comporta in alcun modo che esse non siano da tenere in considerazione per inverso nelle valutazioni di altri progetti che invece, per dimensioni e caratteristiche, sono da sottoporre alla Valutazione di Impatto Ambientale. Quanto affermato vale tanto più, atteso che i primi hanno comunque, nel loro insieme, caratterizzato il contesto di modo da configurare un nuovo quadro ambientale, con nuove caratteristiche, nuove sensibilità e vulnerabilità con ricadute su uso del suolo, naturalità e biodiversità, caratteristiche pedo-agricole, sulla permeabilità media del sito e livello di antropizzazione.

Atteso che:

con nota prot. n. 12173 del 11.09.2015, il Servizio Ecologia, ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90 e ss. mm. ii., inoltrava formale preavviso di rigetto relativamente al procedimento in oggetto, invitando la società proponente a trasmettere le proprie osservazioni nel termine di dieci giorni consecutivi dal ricevimento del medesimo. Comunicava, inoltre, che in difetto di queste ultime, avrebbe provveduto all'emanazione del provvedimento definitivo sulla base della documentazione già in atti.

Apulia Eolica S.r.l. comunicava di aver ricevuto, a causa di un malfunzionamento del servizio IT aziendale, solo in data 28.09.2015 la nota prot. n. 12173 del 11.09.2015 con la quale lo scrivente, ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90 e ss. mm. ii., inoltrava formale preavviso di rigetto relativamente al procedimento di cui trattasi.

Pertanto, il Servizio Ecologia in un'ottica orientata alla massima partecipazione procedimentale, pur tuttavia rilevando la mancanza di qualsivoglia attestazione comprovante l'asserito malfunzionamento, concedeva ulteriori giorni 10 al fine di permettere al proponente di replicare alle contestazioni indicate nel preavviso di diniego.

La Società proponente in data 9/10/2015, con nota assunta agli atti del Servizio Ecologia prot. n. 13993 del 15/10/2015, contro deduceva al preavviso di diniego trasmesso dallo scrivente.

In riferimento al punto 2. “Sulla variazione del quadro di riferimento ambientale” in ordine al punto in cui Società proponente lamenta di non aver mai ricevuto alcuna convocazione rispetto alla comunicazione di effettuazione del sopralluogo sulle aree interessate dal progetto, preme ancora una volta evidenziare come tale circostanza non sia veritiera atteso che con nota prot. n. A00_089_9556 del 08.07.2015 venivano informati tutti gli Enti dell’effettuazione del sopralluogo riferito alle aree di interesse. Le risultanze del citato sopralluogo venivano acquisite agli atti della Conferenza dei Servizi del Servizio Energia tenutasi in data 16.07.2015 il cui verbale è stato trasmesso con nota prot. n. A00_159_0003336 del 27.07.2015 a seguito della richiesta di precisazioni e rettifica a verbale trasmessa dal Servizio Ecologia con nota prot. n. 10535 del 24.07.2015. Si precisa ancora una volta come la richiamata nota veniva allegata alla presente unitamente alle ricevute PEC di avvenuta consegna e ricezione per farne parte integrante.

In riferimento al punto 2.b si rappresenta che il parere favorevole rilasciato dal Servizio Assetto del Territorio della Regione Puglia reso con prot. n. 10757 del 09.11.2012 e prot. n. 5469 del 25.02.2011 così come confermato da ultimo con prot. n. 7012 in data 16.07.2015, si riferisce al procedimento ai soli aspetti paesaggistici di compatibilità al PUTT/P per il progetto ridimensionato e riferito alle 9 turbine. Preme quindi rilevare come le valutazioni espresse dal Servizio Assetto del Territorio, contrariamente a quanto asserito nelle controdeduzioni prodotte, non possano assumere alcuna “portata determinante nella valutazione istruttoria effettuata dal Servizio Ecologia” dal momento che non possono in alcun modo obliterare le valutazioni di competenza dello scrivente tutte corroborate dal sopralluogo dettagliato effettuato in data 16.07.2015.

Circa le controdeduzioni di natura tecnica, esse poggiano sulle seguenti considerazioni, qui di seguito sintetizzate:

1. variazioni del quadro di riferimento progettuale:

- a) il proponente produce giustificazione delle modifiche apportate al caviodotto, in quanto già contemplate nel procedimento del quale si chiede la proroga, e al contempo rispondenti alla prescrizione del provvedimento illo tempore rilasciato, nonché migliorative sotto un profilo ambientale;
- b) il proponente lamenta mancata considerazione dell’ipotesi di mantenere, subordinatamente, il layout originario.

Sui punti richiamati si riscontra come di seguito:

Con riferimento in particolare a quanto alla lettera a), si segnala che non è stata mai avviata istanza di valutazione di incidenza dal proponente sull’iniziativa di che trattasi, dal momento in cui si è introdotta una variante sul caviodotto tesa ad attraversare l’area protetta.

Le argomentazioni che tendono a ricondurre l’opzione progettuale già nella progettazione iniziale non sono condivisibili, tanto più che lo stesso proponente ricorrente afferma che tale variazione è una conseguenza delle prescrizioni della determina di VIA favorevole, ovvero a suo dire sarebbe “indotta” dagli esiti della stessa nei termini di un necessario riarrangiamento progettuale dovuto al ridimensionamento del parco macchine.

Quindi le due affermazioni del proponente sono in palese contraddizione: o le variazioni sono postume, essendo “conseguenza” (secondo però un’interpretazione arbitraria e non condivisa del proponente) delle prescrizioni del provvedimento di VIA, oppure sono già contemplate nel progetto iniziale. Si ribadisce anche in questa sede che la prima ipotesi è quella che si è verificata nei fatti, in mancanza di condivisione con il Servizio scrivente.

Con riferimento alla lettera b), l’ipotesi di conservare il layout originario è stata introdotta dalla società solo in via cautelativa ed ipotetica in termini di semplice dichiarazione e mai come seria opzione progettuale, alternativa a quella contenente quella che viene definita “ottimizzazione”.

Un confronto corretto avrebbe dovuto proporsi come raffronto progettuale a parità di contenuti, invece si è assistito allo sviluppo progettuale dedicato alla sola variante, con una ipotesi di “ritorno alle origini” che è restata solo di sfondo.

2. variazioni del quadro di riferimento ambientale:

Il proponente ha imperniato la propria obiezione, contro-deducendo alle motivazioni del preavviso di diniego sul punto, con i principi di seguito evidenziati:

a) valutazione di impatto cumulativo “destituita di fondamenta”. Il contesto era già noto “per lo meno sulla carta”.

Non si può condividere l’interpretazione per cui la Sentenza del Consiglio di Stato avrebbe in qualche modo delegittimato la correttezza di valutazioni ispirate alla giusta considerazione degli impatti cumulativi. Né rileva la considerazione che al momento della chiusura del precedente procedimento tali progettualità fossero perlomeno note “sulla carta”, ovvero progettualmente. Infatti così non è avvenuto. La consistenza della presenza degli impianti sul territorio e sul contesto di cui trattasi è maturata nel tempo e, in particolare, solo la effettiva presenza degli impianti sul territorio ha reso possibile il loro censimento.

Questo, in ragione della scarsità di risultati restituiti dalle amministrazioni comunali a seguito delle prime richieste effettuate dalla Regione Puglia in questo senso (sin dalla istituzione di un portale telematico per le autorizzazioni e le istanze).

L’istituzione di un’ anagrafe di impianti fotovoltaici, di intesa tra Regione Puglia, Anci e Upi è avvenuta soltanto nel marzo del 2011 ed ha consentito una prima visualizzazione dei risultati soltanto con la pubblicazione dell’anagrafe FER sul SIT Puglia avvenuta non prima del 2013. La Regione aveva espresso la propria valutazione sulla base del sistema di conoscenze in proprio possesso e dello stato dei luoghi come configurato allora. Ad oggi si è evoluto sia il contesto territoriale (lo stato dei luoghi, molto stressato medio tempore da una moltitudine di impianti di produzione di energia rinnovabile), sia il sistema di conoscenze in possesso dell’organo regionale, dal quale non è possibile slegarsi in valutazioni attualizzate. Anche il proponente avrebbe dovuto opportunamente fotografare lo stato dei luoghi come ad oggi si presenta, anziché attestarne l’immutatezza con evidente pochezza di elementi diacronici a supporto.

b) l’espressione del Consiglio di Stato in ordine alla carenza istruttoria sul progetto (come ridotto) nel contesto di riferimento, al fine di apprezzarne compiutamente l’impatto ambientale e ponderarne il contributo nel contesto cumulativo.

Con il supplemento istruttorio fornito nel recente preavviso di diniego, oltre a confermare alcuni motivi ostativi già oggetto di precedenti atti istruttori, sono state aggiunte considerazioni di merito sull’impianto eolico in questione e sugli impianti fotovoltaici limitrofi, nei termini del consumo di suolo e della conseguente perdita di fertilità e qualità dei terreni a causa della frammentazione attesa, non solo per occupazione diretta da parte dell’area di sedime, ma anche per marginalizzazione dei suoli interclusi tra le infrastrutture principali e quelle connesse (cavidotti interno ed esterno, viabilità di accesso) alla realizzazione dell’impianto.

c) profili di responsabilità dell’amministrazione per gli illegittimi arresti procedurali.

Al Servizio Ecologia non può essere imputata alcuna ragione di rallentamento dovuta agli sviluppi procedurali successivi alla propria determinazione di VIA, oggetto di istanza di proroga da parte del proponente.

d) conoscenza degli impianti fotovoltaici di piccola e media taglia diffusi nell’agro da parte del Servizio

Assetto del territorio, sino a quando nel 2012 rilasciava il proprio parere.

La circostanza per cui il Servizio Assetto del territorio possa aver conosciuto in modo più o meno approfondito la situazione degli impianti FER sul territorio regionale, oltre che essere condizionata in realtà dagli elementi di conoscenza già sopra esposti con riguardo all'intera amministrazione regionale (diversi sono stati i tavoli tecnici interassessorili per la condivisione dello stato delle conoscenze e la disciplina degli impatti cumulativi), non rileva sul giudizio dell'autorità competente in materia di VIA, se non limitatamente agli aspetti strettamente inerenti al paesaggio ed eventualmente, a favore di un'estensione interpretativa, di impatto sul paesaggio e sullo skyline.

Il parere del Servizio Ecologia invece contempla altre componenti dell'impatto cumulativo, quale quelle messe in evidenza e mai puntualmente contro dedotte dal proponente, ovvero relative a perdita di qualità ed integrità del suolo, di continuità della trama ecologica, di non idoneità del sito per eccessiva pressione e presenza di altri interventi antropici, che non può di certo aprire le porte ad una saturazione incrementale fino a collasso del sistema ambiente/territorio, con la semplice giustificazione che pare essersi aperta una via "no-limit" per l'installazione di impianti rinnovabili nell'area vasta oggetto dell'intervento.

Vi è più che gli interventi di fotovoltaico ed eolico sottosoglia sono sottratti al regime autorizzativo regionale per definizione e per norma e non devono scontare lo stesso carattere di valutazione ambientale, per inverso, a proprio carico, a meno di situazioni in cui fosse intervenuta una fraudolenta frammentazione di impianti più grandi, circostanza che, ove accertata, è già oggetto di valutazioni da parte degli organi giudiziari.

e) il servizio regionale di Assetto del territorio nei propri pareri sarebbe già contemplativo di una serie di considerazioni, tra obiettivi di tutela e altri obiettivi da trapiantare, PPTR e linee guida e impatti cumulativi

Il proponente sembra far continuamente leva invece su questo punto, ovvero sulla comprensività del tema degli impatti cumulativi e di altri temi all'interno dei vari passaggi del parere del Servizio Assetto del Territorio, in questo completamente trascurando la dimensione ecologica ed ambientale che non è oggetto del parere paesaggistico, che sotto questo profilo è inopportuno enfatizzato.

L'inclusione di queste ulteriori componenti in un parere regionale è possibile solo attraverso un procedimento di valutazione di impatto ambientale, quale quello di cui è titolare il Servizio scrivente, che sembra invece essere considerato subordinato a quello paesaggistico, ribaltando quindi completamente la logica procedimentale più corretta della Valutazione di Impatto Ambientale, che vede il parere paesaggistico specialistico sulle sole componenti di competenza, nonché endoprocedimentale e funzionale alla VIA. Queste ultime, pertanto, non possono essere omnicomprensive e trascurano necessariamente la dimensione ecologica ed ambientale che solo la VIA può ricomprendere nella sua interezza.

f) il progetto dell'impianto eolico sarebbe comprensivo di un innovativo progetto di inserimento ambientale, portatore di best practice etc

Circa il progetto di mitigazione ambientale proposto, oltre a stigmatizzarne l'irritualità della presentazione a favore dello scrivente Servizio adatto a valutarla compiutamente, esso non appare dotato delle caratteristiche enfatizzate dal proponente.

Circa la prima circostanza, si ribadisce che in alcuna delle precedenti occasioni il proponente lo aveva favorito. Di questa svista ne è consapevole lo stesso ricorrente quando introduce l'ipotetica espressione per cui "nel dubbio che il suddetto (progetto, ndr) non sia transitato dal Servizio Ecologia, anche perché fu proposto all'Assetto del Territorio nel procedimento di Autorizzazione Unica avviato nel 2010 [...] ne riproponiamo l'iter e gli elaborati".

Quindi trattasi di un documento apparentemente interno al contraddittorio con il Servizio Assetto del Territorio, che infatti delinea chiaramente il suo intento di proporre alcune misure per la mitigazione

dell'impatto visivo e scenico dell'opera.

Il contraddittorio in questa fase non può essere in alcun modo ridotto ad una mera proposta di questo tipo, che tra l'altro è presentatrice di misure di mitigazione abbastanza frequenti per gli impianti eolici di grossa taglia, spesso imposte in fase prescrittiva e quindi in chiave obbligatoria, in ogni caso non portatrice di alcuna "best practice" innovativa in chiave ambientale, tale da ribaltare valutazioni critiche sotto il profilo, in particolare, della consumazione di suolo e delle sue conseguenze.

g) il proponente obietta le valutazioni sul consumo di suolo in quanto non corrette o meglio, se viste in termini incrementali, tali da rivelare una misura dell'impatto differente o più contenuta.

il proponente mette in discussione alcuni dati quantitativi, che tra l'altro qui si confermano con riferimento al rapporto tra suolo inciso in termini di frammentazione, stimato per l'impianto di cui trattasi, e il suolo già inciso dalle aree di sedime degli altri impianti autorizzati (in esercizio o prossimi a tale condizione): $\text{Sup. eolico di progetto_framm} / \text{S. tot, imp aut } 6.806.375 \text{ mq} / (2841982-523488-196114) = 3,2 \text{ ? } 320 \%$ che chiaramente è un indicatore non codificato, che accentua una condizione di incidenza sullo status quo della nuova progettualità in esame, affinché ne fossero chiare la portata e l'incidenza quali contributo peggiorativo atteso, che resta corretto nella sua computazione.

Tuttavia il ricorrente non controdeduce mai nel merito le osservazioni qualitative effettuate sulla dispersione della trama ecologica e sugli effetti attesi della consumazione di suolo, di perdita di qualità del suolo e di integrità degli usi agricoli e valori ecologico-ricreazionali per la biodiversità presente, attraverso studi ad hoc e valutazioni sito-specifiche, che anche e soprattutto in questa sede sarebbero state opportune.

h) inconferenza del richiamo dell'impianto fotovoltaico da 40,5 MW nell'intorno.

La scrivente Sezione rileva ininfluyente ai fini delle argomentazioni fin qui esposte ogni sterile contraddittorio in merito all'impianto di progetto di cui trattasi, tra l'altro già escluso dall'ordine delle precedenti valutazioni, che, come già affermato "può liberamente prescindere dalla considerazione dell'impianto di 40,5 MW con autorizzazione unica pendente, di cui si dava conto nella determinazione di diniego annullata, poco influente ai fini delle considerazioni che seguono". Pertanto il suo peso è assolutamente ininfluyente nelle argomentazioni sin qui esposte.

Pertanto, alla luce dell'istruttoria sopra riportata non risulta verificata la sussistenza dei requisiti per la concessione della proroga dell'efficacia della Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia n. 458 del 2 settembre 2009, che avrebbero dovuto comportare la necessità della conservazione dei quadri di riferimento ambientale, programmatico e progettuale.

TUTTO CIO' PREMESSO,

PRESO ATTO delle risultanze dell'istruttoria tecnica nonché del sopralluogo effettuato nelle aree interessate dal progetto di che trattasi, così come sopra analiticamente richiamati.

RITENUTO sulla base di quanto premesso, di dover provvedere alla conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 13 c.1 della l.r. n. 11/2001 e ss.mm.ii. e dell'art. 26 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE ECOLOGIA

VISTA la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7 e ss. mm. ii.;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/07/98 con la quale sono state emanate

direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

VISTO il D.P.G.R. n. 161 del 22 febbraio 2008, con cui è stato adottato l'atto di alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta della Regione Puglia che ha provveduto a ridefinire le strutture amministrative susseguenti al processo riorganizzativo "Gaia", - Aree di Coordinamento - Servizi - Uffici;

VISTO IL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 luglio 2015, n. 443 di "Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale- MAIA"

VISTO l'art. 32 della legge n. 69 del 18 giugno 2009 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO l'art. 18 del D.lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

VISTI gli artt. 14 e 16 del D.lgs. n. 165/2001;

VISTO il D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii.;

VISTA la L. 241/1990 e ss.mm.ii.;

VISTA la DGR n. 1099 del 16/05/2011 con la quale è stato approvato il Reg. Regionale n. 10 e pubblicato sul BURP n. 79 del 20/05/2011;

VISTA la determinazione n. 99 del 21/05/2012 con cui il Dirigente del Servizio Ecologia, ai sensi dell'art. 45 della l.r. 10/2007, ha delegato le proprie funzioni al Dirigente dell'Ufficio Programmazione Politiche energetiche VIA e VAS nonché le competenze relative alla valutazione di incidenza;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1744 del 12 ottobre 2015 di nomina del Direttore di Dipartimento Mobilità, qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio Ing. Barbara Valenzano;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2028 del 10 novembre 2015 di conferimento dell'incarico di direzione ad interim della Sezione Ecologia all'Ing. Giuseppe Tedeschi.

Verifica ai sensi del D.lgs. 196/03

Garanzie della riservatezza.

La pubblicazione dell'atto all'Albo salve le garanzie previste dalla L. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini tenuto conto di quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati. Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/2001 e ss. mm. ii.

La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e

dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale

DETERMINA

fatte salve le considerazioni esposte in narrativa che qui si intendono tutte integralmente riportate e trascritte,

- di esprimere, in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato Sezione quarta n. 01747/2015, diniego di proroga della Determinazione del Dirigente dell'Ufficio Programmazione, V.I.A. e Politiche Energetiche 2 settembre 2009, n. 458: Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale - Impianto di produzione di energia da fonte eolica da realizzare nel Comune di Brindisi (BR) - Proponente: Apulia eolica srl, Via Brisa n. 3 - 20123 Milano (MI)".

- di notificare il presente provvedimento alla società proponente a cura dell'Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS;

- di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale, al Servizio regionale Energia, Reti ed Infrastrutture Materiali per lo sviluppo, al Servizio regionale Assetto del Territorio, alla Provincia di Brindisi, al Comune di Brindisi, all'Autorità di Bacino della Puglia, all'ARPA Puglia e alla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia;

- di pubblicare il presente provvedimento sul "Portale Ambientale" dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente alla sezione VIA - Determinazioni Dirigenziali;

- di far pubblicare estratto del presente provvedimento sul B.U.R.P..

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 c.4 della L. 241/90 e ss. mm. ii., può proporre nei termini di legge dalla notifica del presente provvedimento, ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

Il Dirigente ad interim della Sezione Ecologia
Ing. Giuseppe Tedeschi
